

CAMERA DEI DEPUTATI N. 872

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
(B.I.R.S.)

Presentato il 18 novembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Italia è entrata a far parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) nel 1947, sottoscrivendo una quota di partecipazione pari a 180 milioni di dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

Tale adesione venne approvata dal Parlamento italiano con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Attraverso vari negoziati, riguardanti l'aumento del capitale sottoscritto dai Paesi membri e le conseguenti decisioni adottate in merito dal Consiglio dei governatori, la quota italiana è passata dagli ini-

ziali 180 milioni di dollari agli attuali 1.959.200.000 dollari USA.

Detti aumenti sono stati autorizzati, nell'ordine, con i seguenti provvedimenti:

legge 26 giugno 1960, n. 618, che ha portato la quota italiana da 180 a 360 milioni di dollari USA;

legge 8 marzo 1965, n. 143, che da 360 ha aumentato la quota a 666 milioni di dollari USA;

legge 26 aprile 1974, n. 180, che ha autorizzato l'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge 29 settembre 1980, n. 579, che ha autorizzato l'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA;

legge 4 dicembre 1981, n. 719, che ha autorizzato l'aumento da 1.012 a 1.959,2 milioni di dollari USA, come previsto nella risoluzione n. 346 del 4 gennaio 1980, intitolata « Aumento generale del capitale per il 1979 ».

Insieme alla risoluzione n. 346 venne contemporaneamente adottata dal Consiglio dei governatori la risoluzione n. 347 intitolata « Aumento addizionale del capitale e delle sottoscrizioni per il 1979 ».

Essa prevede di aumentare ulteriormente il capitale della Banca di 33.500 azioni, del valore di 100.000 dollari l'una, in termini di dollari USA del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944. (Il dollaro USA del 1944 corrisponde a 1,20635 dollari correnti).

Di questo aumento addizionale ogni Paese membro può sottoscrivere 250 azioni.

Tali azioni, con diritto di voto, non comportano comunque alcun versamento e non vengono considerate ai fini del calcolo per determinare l'esposizione creditoria massima della Banca (cfr. articolo 3, sez. 3 dello Statuto della BIRS).

Il suddetto aumento si è reso necessario per riequilibrare la distribuzione del potere di voto a favore dei Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo, rimasti danneggiati dall'aumento generale del capitale di cui alla risoluzione n. 346. L'aumento delle sottoscrizioni proposto in quest'ultima, ripartito proporzionalmente tra i Paesi membri, ha quasi raddoppiato il numero di azioni, non traducendosi tuttavia in un aumento proporzionale del numero dei voti. Lo Statuto della BIRS sta-

bilisce che ad ogni Paese, all'atto della prima sottoscrizione (*membership*) siano assegnati 250 voti, più un voto per ogni azione sottoscritta (articolo V, sez. 3 dello Statuto). Poiché i voti per la *membership* non possono essere aumentati senza apportare un emendamento allo Statuto, un semplice aumento proporzionale nelle sottoscrizioni di ciascun Paese membro produce involontariamente una riduzione del potere di voto dei Paesi più piccoli, che beneficiano soprattutto dei voti per la *membership*, non essendo in grado di effettuare consistenti sottoscrizioni. Dal momento che si tratta per la massima parte di Paesi molto poveri, viene così a ridursi in blocco il potere di voto dei Paesi in via di sviluppo.

Questa assegnazione di 250 azioni aggiuntive realizza il duplice scopo di riequilibrare il potere di voto e non creare al tempo stesso nuovi oneri finanziari, insostenibili da parte dei Paesi in via di sviluppo, poiché viene aumentato solo il capitale « a chiamata » (*callable*) della Banca.

La sottoscrizione delle 250 azioni potrà essere effettuata fino al 1° luglio 1986.

Ravvisata l'importanza del ruolo che attraverso la BIRS si esplica a favore di Paesi in via di sviluppo e considerato che nel caso presente si tratta di un aumento del solo capitale « a chiamata », a garanzia delle obbligazioni della Banca, attuato soprattutto a vantaggio del potere di voto dei Paesi minori, si ritiene opportuno e doveroso che anche l'Italia vi prenda parte.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di un solo articolo, con il quale si autorizza l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla BIRS nella misura di 250 azioni, pari a 25.000.000 di dollari, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui Statuto è stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.

Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1° luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvederà — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.